



## LA GIURISPRUDENZA ISLAMICA SULLA FRATELLANZA

*Relazione presentata il 2 aprile 2020, per il seminario di Alta ricerca: «Maria nel 'patto educativo globale'? Esperienze Contenuti Prospettive», della Pontificia Accademia Mariana Internationalis.*

### IMAM DR. NADER AKKAD, PhD

Maria rappresenta il “luogo di incontro” tra la fragilità umana e la Grandezza di Dio, lasciandosi ispirare dalla figura di Maria figlia di Omran *مریم بنت عمران*, madre di Gesù pace su di lui. L’unità che ella ispira con la sua storia e la sua presenza nella vita e nella preghiera delle comunità cristiane e musulmane, dona l’autentica fertilità alle creature di Dio, perché le aiuta a generare culturalmente la fratellanza e la giustizia universali di cui la casa comune del creato ha bisogno per continuare ad esistere secondo la volontà dell’Altissimo.

Consapevoli di questa realtà che nessuna ideologia può far dimenticare, si ritiene doveroso, in spirito di servizio a tutta l’umanità, dare vita ad una Commissione internazionale Mariana Musulmano Cristiana in seno alla Pontificia Accademia Mariana Internationalis, dati i fini istituzionali che la Santa Sede ha affidato a quest’ultima nel campo della ricerca mariologica. Scopo della commissione è far conoscere il potenziale di unità che la figlia di Omran, sposa di Giuseppe, madre verginale del Profeta Gesù, riveste nel misterioso piano di Dio. Questa conoscenza passa attraverso lo sviluppo del dialogo tra cristiani e musulmani a livello popolare, teologico, spirituale, con iniziative specifiche per ciascuno di essi, da attivarsi a livello globale e planetario mediante la collaborazione e il partenariato tra istituzioni educative, artistiche, accademiche, diplomatiche e religiose.

La Commissione internazionale Mariana Musulmano Cristiana - CMMC, si fonda su tre pilastri:

- 1) la presenza di Maria nel santo Vangelo e nel sacro Corano,
- 2) il suo essere “modello” perfetto del credente cristiano e musulmano,
- 3) il “Documento sulla Fratellanza umana” firmato ad Abu Dahbi da Papa Francesco e dal Grand Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb.

Ci troviamo di fatto in una epoca storica di grandi cambiamenti ed accelerazioni, dalla tecnologia digitale, alla comunicazione in tempo reale, ai nuovi processi di urbanizzazione e di trasformazioni sociali, relazionali e degli stili di vita e dei consumi. In questo contesto di sfide importanti, viene considerata come storica ed epocale la dichiarazione che è avvenuto il 4 febbraio del 2019 ad Abu Dhabi sulla Fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, firmata da Papa Francesco e dal Grande Imam Ahmad Al-Tayyeb. Certamente con questa dichiarazione non possiamo dire che sono finiti i conflitti secolari tra le diverse comunità religiose, ma possiamo affermare che è iniziata una nuova fase di riconciliazione, che di certo aiuterà a contribuire a guarire la memoria, a bonificare il linguaggio ed a collaborare in una ottica fraterna per una pace mondiale per il bene e la prosperità dei popoli e dell’umanità.

Desideriamo pertanto offrire un chiarimento, dal punto di vista della teologia islamica<sup>1</sup>, di alcuni concetti preliminari che serviranno ad illuminare il testo della dichiarazione e la sua ermeneutica cercando di rispondere ai seguenti interrogativi:

- Esiste un Fiqh ossia una giurisprudenza islamica sulla fratellanza umana, con riferimenti nel testo sacro coranico che rafforzano tale concetto?
- La diversità religiosa è un motivo di conflitto oppure è un dono ed è una regola divina che ha lo scopo di condivisione, di conoscenze reciproche e di gareggiare nelle buone opere?

## 1- La giurisprudenza islamica sulla fratellanza

L'islam, per eccellenza, è la religione della pace che si basa sulla fratellanza in Dio, i primi fedeli musulmani si sono stati uniti da un legame fraterno solido stabilito dall'amore reciproco e fraterno in Dio, الحب في الله (al-ḥubbu fi-llah), tale legame favorito da molti detti del Profeta Muhammad ﷺ, pace e misericordia siano su di lui, così i cuori dei primi musulmani hanno gioito dalle sue parole quando parlò dell'importanza dell'amore in Dio e della fratellanza basata sull'amore divino<sup>2</sup>.

### a. La giurisprudenza della fratellanza islamica “Fiqh al-ukhuwa al-islamiyya”

La base di questa giurisprudenza della fratellanza islamica فقه الأخوة الإسلامية si trova nel versetto coranico: “Aggrappatevi insieme alla corda di Dio, e non siate divisi; rammentate i benefici di Dio su di voi: quando eravate nemici, Egli riconciliò i vostri cuori; poi per la Sua benevolenza siete diventati fratelli.” (Corano, La famiglia di Imran 3:103). La giurisprudenza della fratellanza dei musulmani viene identificata storicamente con **il concetto della Umma cioè “la comunità dei credenti musulmani”**, questa giurisprudenza della Umma Musulmana sarà poi dominante in tutto il diritto islamico per determinare i legami dei doveri e dei diritti dei credenti musulmani. Questo concetto della Umma come fratellanza dei musulmani è stato re-interpretato, re-elaborato e ampliato recentemente nella dichiarazione dell'Azhar per la convivenza cristiana musulmana per includere la

---

<sup>1</sup> Nella risposta a domande che prevedono l'analisi del testo coranico, si è considerata l'esegesi e l'interpretazione che prevede la lettura del testo coranico nel suo complesso e non nella scelta di alcuni versetti estrapolati a priori, i versetti oggetto di studio sono stati successivamente analizzati in una prospettiva coranica basta sui Maqasid della Sharia ossia gli alti scopi della legge coranica, e sulla considerazione degli alti obbiettivi della rivelazione come l'Adorazione “*non abbiamo creato gli uomini e i demoni se non perché Mi adorassero*”(Corano, Le creature che disseminano 51:56 ) e la Misericordia per il Creato “*O Muhammad non ti abbiamo inviato se non come Misericordia (Rahma) per il Creato*”(Corano, I Profeti 21:107), in una ottica di dialogo e di conoscenza reciproca “O uomini, vi abbiamo creato da un maschio e una femmina e abbiamo fatto di voi popoli e tribù, affinché vi conoscesti a vicenda. Presso Dio, il più nobile di voi è colui che più Lo teme. In verità Iddio è Sapiente, ben informato” (Corano, Le Stanze 49:13).

<sup>2</sup> La fratellanza nell'islam è stata ricordata dal Profeta Muhammad ﷺ quando pronunciò il suo ultimo Sermone (khutbatu al-wadaa) il giorno 9 del Mese di Dhul Hijja, 10 anni dopo dell'Egira (emigrazione da Mecca a Medina, febbraio 632 D.C.) sul monte Arafat (circa 20 km da Mecca), davanti a circa 100.000 pellegrini. Le sue parole erano molto chiare e concise e sono state dirette alla comunità dei credenti ma anche a tutta l'umanità, riporto alcuni passaggi: «O Gente, così come considerate sacri questo mese (dhul Hijja), questo giorno (arafa) e questa città (Mecca), allo stesso modo considerate la vita e la proprietà di ogni musulmano come una cosa di fiducia (amana). Restituite i beni che vi sono stati affidati ai legittimi proprietari. Non fate del male (non nuocete) a nessuno in modo che nessuno possa fare del male a voi. Ricordate che un giorno incontrerete il vostro Signore (Allah) e che Egli vi chiederà conto delle vostre azioni (...). Tutta l'Umanità deriva da Adamo ed Eva, un arabo non ha alcuna superiorità su un non arabo, né un non arabo ha alcuna superiorità su un arabo; anche un bianco non ha alcuna superiorità su un nero, né un nero ha una superiorità su un bianco, eccetto che per il timore di Allah (taqwa) e le buone azioni (a'mal hasan) (...). Imparate che ogni musulmano è fratello di ogni musulmano e **che i musulmani costituiscono una fratellanza**. Nulla è legittimo per un musulmano se appartiene ad altro fratello musulmano, i beni di un fratello sono inviolabili, salvo con il suo consenso libero e volontario. Perciò non fate ingiustizia tra di voi (...). Ricordate! un giorno sarete davanti ad Allah e risponderete delle vostre azioni, perciò fate attenzione e state in guardia, non allontanatevi dal sentiero della giustizia dopo che io sarò andato (dopo la mia morte). O gente, nessun Profeta o Inviato di Dio verrà dopo di me, ne sorgerà una nuova Fede. Perciò o Gente, questo è un motivo affinché voi comprendiate e capiate bene le parole che ora vi trasmetto (...)

» (Hadith riportato da Al-bukhari).

comunità dei credenti, una cerchia più larga dalla sola comunità dei musulmani e che è stata successivamente inclusa nel concetto della cittadinanza come lo vedremo più avanti.

### b. La giurisprudenza della fratellanza dei credenti “Fih al-ukhuwa al-iymanyaa”

La base di questa giurisprudenza *فقه الأخوة الإيمانية* si trova nel versetto coranico: “إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ” “In verità i credenti sono fratelli” (Corano 49:10), questo concetto che in molte interpretazione ed esegesi classiche viene considerato come **patto divino di fratellanza tra i credenti**. In diversi momenti ed incontri fra i cristiani e musulmani viene recitato questo versetto per interno specialmente nei momenti di conflittualità per ricordare la necessità di mediare fra i credenti affinché la misericordia di Dio scenda su di loro: “I credenti sono fratelli. Mettete pace tra i vostri fratelli e temete Dio affinché Dio abbia misericordia di voi”<sup>3</sup> (Corano 49:10). Così questo patto di fratellanza tra i credenti è stato ricordato nella citata dichiarazione di al-Azhar al-Sharif, del 28 febbraio al 1° marzo 2017, “**Dichiarazione di Al-Azhar per la convivenza cristiana musulmana**”<sup>4</sup>, che ha rovesciato il concetto di “umma”: non più credenti musulmani, ma comunità in senso geografico, etnico e religioso. In questa dichiarazione viene riportato un passaggio fondamentale, storico ed epocale nel quale alla conclusione della dichiarazione veniva ribadito che: “I partecipanti a questa conferenza, musulmani e cristiani, **rinnovano il loro patto di fratellanza** e il loro rifiuto di qualunque tentativo di creare distinzioni tra loro. Essi mettono anche in evidenza il fatto che i cristiani vengono colpiti nelle loro patrie e confermano che qualunque cosa abbia fatto – e fa – il terrorismo tra di noi per tentare di ledere la nostra esperienza di condivisione, colpendo i componenti vitali delle nostre società, non minerà la nostra determinazione a continuare e far progredire la vita comune, rafforzando la cittadinanza, nel pensiero e nella pratica.”

Certamente il concetto coranico del patto di fratellanza tra i credenti, determina una nozione di “**Fighu al-ukhuwa al-iymanyaa**” *فقه الأخوة الإيمانية* della giurisprudenza della fratellanza tra credenti, che dichiara ed afferma che i musulmani nella loro fede ed i cristiani nella loro fede sono credenti e fratelli, questa nozione pur essere presente nel testo sacro non è stata ben sviluppata dai giurisperiti musulmani nei termini come viene concepita nella dichiarazione di convivenza cristiana musulmana, la giurisprudenza derivante deve essere tradotta ancora in termini di fatwa e deve essere inclusa nel diritto islamico, questo certamente avrà un’interessante effetto positivo sulla convivenza pacifica sociale e sul rapporto e le relazioni tra le comunità religiose ed in modo speciale quelle monoteiste abramiche: giudaiche , cristiane e musulmane.

La giurisprudenza della fratellanza dei credenti fa riferimento anche alla diversità religiosa, ci sono nel Corano riferimenti chiari alle rivelazioni precedenti, riferimenti che sono richiamati anche nei sei pilastri della fede: credere in Dio, negli angeli, nei profeti, nei libri sacri, nel giorno del giudizio e nel destino. Dal punto di vista islamico, infatti, l’Islam non si considera una “nuova religione”, ma piuttosto la continuazione e il completamento delle precedenti rivelazioni inviate dall’unico Dio tramite tutti i profeti, il corano lo ricorda in questo versetto: “Dite: Crediamo in Dio, in ciò che ci ha rivelato, e in ciò che ha rivelato ad Abramo, a Ismaele, a Isacco, a Giacobbe, alle Tribù e in quel che è stato dato a Mosè e a Gesù, e in quel che è stato dato ai profeti dal Signore: non facciamo nessuna differenza fra di loro. A Lui noi siamo sottomessi” (Corano, La Giovenca 2:136). In un altro versetto Dio conferma la verità dei libri precedenti: “E su di te abbiamo fatto scendere il Libro con la Verità, per confermare il Libro che c’era prima e a sua salvaguardi.... “(Corano, La Tavola 5:48).

<sup>3</sup> Il Corano, a cura di A. Ventura, traduzione di I. Zilio-Grandi, commenti di A. Ventura, M. Yahia, I. Zilio-Grandi e M. A. Amir-Moezzi, Mondadori, Milano 2010.

<sup>4</sup> <http://www.azhar.eg/observer-en/Al-Azhar-Observatory-for-Combating-Extremism/PgrID/7611/PageID/4/artmid/7564/articleid/13505>

In questa giurisprudenza sulla fratellanza dei credenti e sulla diversità del credo religioso, si ricordano i due versetti del periodo medinense, che parlano in modo chiaro sulla salvezza dei diversi credenti se compiono il bene: “Certo: quelli che hanno creduto, quelli che praticano l’ebraismo, i cristiani, i sabei, chiunque ha creduto in Dio e nel Giorno ultimo e compie opera buona, avranno la loro compensa presso il Signore. Per loro nessun timore, e non verranno afflitti”. (Corano, La Giovenca 2:62)

L’altro versetto a conferma del precedente, ma ancora più universale in quanto estende la salvezza a tutti coloro che credono e compiono il bene, recita: “Certo, quelli che credono, gli Ebrei, i Sabei, i Cristiani, chiunque crede in Dio, nel Giorno ultimo e compie opera buona, nessun timore su di loro, e non verranno afflitti” (Corano, La Tavola 5:69)<sup>5</sup>.

### c. La giurisprudenza della fratellanza umana “Fighu al-ukhuwa al-insanyya”

La base di questa giurisprudenza *فقه الأخوة الإنسانية* si trova nel versetto coranico: “O gente, (Ya ayyuha an-nas يا أيها الناس), in verità, vi abbiamo creato da un maschio e da una femmina e abbiamo fatto di voi popoli vari e tribù, affinché vi conoscestes a vicenda. In verità presso Dio, il più nobile (akramakum, il più degno di onore) tra di voi è colui che ha più timore (taqwa) di Dio. In verità Dio è Sapiente, ben informato” (Corano 49:13).

L’interpretazione di questo versetto è che Dio, riferendosi a tutta la gente (uomini e donne), popoli, di razze, di colore della pelle, di culture, di modi di vita, di pensiero, etc. dice che essi sono diversi è perché Lui, che è il loro Creatore, ha voluto e decretato che sia così. In questo Suo disegno invita la gente a riflettere su questi Suoi Segni ed intravedere la Sua Grandezza e la Sua Magnificenza e la Sua Illimitatezza nel creare ciò che vuole e come Egli vuole. Dio ci dice poi chiaramente il perché ha creato queste diversità e cioè: **«perché noi ci si conosca a vicenda»**. In questo Suo scopo troviamo due istruzioni molto importanti: 1) Un chiaro invito a sviluppare la “conoscenza” per non rimanere nell’ignoranza. 2) Ad aprirsi ed avvicinarsi “vicendevolmente” gli uni agli altri. *Conoscenza e vicinanza*, il contrario cioè di – *ignoranza e lontananza* -. Se si rimane nell’ignoranza, è risaputo che sorge automatico e quasi istintivo respingere e rifuggire da ciò che non si conosce, questo atteggiamento sviluppa però il ghettismo, il rinchiudersi in sé stessi, e ci preclude l’accettazione del diverso<sup>6</sup>.

La giurisprudenza della fratellanza umana nell’islam considera la diversità un dono e un valore, molti sono i versetti del sacro corano nei quali Dio si rivolge all’umanità, uomini e donne, per richiamare la loro attenzione sulla diversità nella creazione. È volontà di Dio quello di creare la gente diversa tra loro, invitandoli ad osservare questi segni di Dio e a riflettere sulla ricchezza di questa diversità:

“Non vedi che Dio fa scendere dal cielo acqua con cui son fatti uscire frutti di colori diversi, e nelle montagne vi sono strisce bianche, rosse, di diversi colori e anche nere corvine; e in egual modo anche gli uomini, gli animali e le greggi, ve ne sono di vari colori...” (Corano, Il Separatore 35:27,28).

---

<sup>5</sup> Il Corano, traduzione a cura di Gabriele Mandel Khan, UTET, Milano 2006.

<sup>6</sup> Dio l’Altissimo, ci dice poi qual è il ‘segno’ che distingue chi ha più valore, chi vale più di un altro, e non si tratta di “cose esteriori” dell’uomo: i beni materiali che esso possiede, la posizione sociale, la fama nel mondo, ecc. ma bensì di “cose e qualità interiori e più nobili” all’uomo, e di ciò che c’è nel suo cuore e cioè: «il timore di Allah (al-taqwa, التقي)», il Creatore dell’uomo. Il timore di Allah comporta il ricercare la soddisfazione di Dio (*rida Allah, رضى الله*), per tutto ciò che elargisce con generosità all’uomo, e il ricercare la Fratellanza con tutte le altre creature di Dio, va certamente in questa direzione.

Lo scopo di questa diversità, voluta da Dio, è una prova per competere e per gareggiare in opere di buone: “Se il Signore avesse voluto, avrebbe fatto delle genti una sola comunità. Orbene, non cessano di essere diversi tra loro”. (Corano, Sûra di Hûd 11:118).

Dio dice: “...Se Dio avesse voluto, certo avrebbe fatto di voi una sola comunità. Ma vuole provarvi con ciò che vi ha dato. Gareggiate dunque nelle buone opere. Tutti ritornerete a Dio, che allora vi informerà su ciò su cui divergete” (Corano, La Tavola 5:48)<sup>7</sup>.

Il concetto islamico della appartenenza ad una radice umana comune, come discendenti da Adamo ed Eva, viene ricordato in diversi passaggi nel sacro corano e nei diversi Hadith del Profeta Muhammad, questa appartenenza è unita da una dignità comune che Dio ha voluto onorare i figli di Adamo, il corano lo ricorda in questo versetto: “Abbiamo onorato i figli di Adamo, li abbiamo portati sulla terraferma e sul mare e abbiamo donato loro una provvista di buon cibo, li abbiamo ampiamente preferiti a molte Nostre creature.” (Corano, Il viaggio notturno 17:70).

La fratellanza umana nell’islam è un concetto che unisce tutto il genere umano senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di ricchezza, di lingua o di religione.

## 2- La giurisprudenza delle minoranze e della cittadinanza

I giurisperiti del diritto islamico *فقهاء الشريعة الإسلامية* hanno sempre cercato, per affrontare le condizioni di emergenza nella vita dei musulmani, di trovare soluzioni legalmente shariatiche, che sono in grado di dedurre giuriprudenzialmente con “al-Ijtihad” riguardante ai casi in cui il testo della rivelazione coranica non è dettagliato, ad esempio, come nel caso delle attuali presenze delle minoranze islamiche fuori dalla casa dell’islam ossia “Dar al-Islam”, i giurisperiti musulmani hanno dedotto un intero diritto islamico sotto il nome di “Fiqh al-aqalyyat” ossia la giurisprudenza delle minoranze, che riguardano intere comunità musulmane che vivono in un contesto di minoranza nel quale non vige il diritto o la sharia islamica, come nel passato il caso della minoranza islamica dopo la caduta dell’Andalusia, o in alcuni parti dell’Asia maggiore e dell’africa sahariana.

### a. La giurisprudenza delle minoranze “Fiqh al-aqalyyat”

La crescente presenza islamica in Occidente legata principalmente al fenomeno dell’immigrazione, ha indotto molti giurisperiti di rivedere tutta la giurisprudenza delle minoranze per dare soluzioni alle esigenze della vita quotidiana dei musulmani nel rispetto della sharia islamica e nel rispetto delle tradizioni “uruf” *العرف* e dei costumi locali<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> La giurisprudenza della fratellanza umana *فقه الأخوة الإنسانية* la ritroviamo anche nel famoso hadith del Profeta Muhammad ﷺ durante il sermone d'addio, come è stato ricordato nel paragrafo precedente: “O gente, il vostro Signore è uno e il vostro Padre è uno, tutti siete di Adamo e Adamo è dalla terra, un arabo non ha superiorità su un non arabo né un non arabo ha alcuna superiorità su un arabo; anche un bianco non ha alcuna superiorità sul nero, né un nero ha alcuna superiorità rispetto al bianco, tranne che per la pietà e la buona azione” (Hadith, musnad Imam Ahmad vol.5 pag. 411 n. 22978)

<sup>8</sup> La crescente richiesta di nuove “fatwa” ossia opinione non vincolante di diritto islamico, emessa da un “Mufti” ossia un giurista qualificato, per disciplinare la vita delle minoranze musulmane, ha fatto nascere diverse istituzioni e muftiat in Europa, che hanno cercato di dare delle risposte concrete alle esigenze delle comunità musulmane nel contesto occidentale: ad esempio, il Consiglio Europeo per la Fatwa e la Ricerca (European Council for Fatwa and Research – ECFR). Le fatwa hanno avuto un ruolo importante nella storia islamica, assumendo nuove forme nell’era moderna.

La giurisprudenza delle minoranze, “Fiqh al-aqalyyat” **فقه الأقليات** ha cercato di dare delle risposte in base ai “Maqasid al-sharia al-islamiyya”, مقاصد الشريعة الإسلامية, ossia gli alti scopi e gli obbiettivi generali della legge islamica, la nozione di maqasid fu inizialmente chiaramente articolata da al-Ghazali (morto nel 1111), il quale sostenne che la maslaha **المصلحة** ossia l’interesse generale pubblico, era l’alto scopo della rivelazione della legge divina e che il suo obbiettivo specifico era la conservazione dei cinque elementi essenziali del benessere umano e sono: La Religione, la Vita, l’Intelletto, Il Lignaggio e la Proprietà<sup>9</sup>. Anche se la maggior parte dei giuristi classici hanno riconosciuto la “maslaha” e i “maqasid” come importanti principi giuridici, hanno ritenuto diversi i punti di vista per quanto riguarda il ruolo che dovrebbero svolgere nella legge islamica<sup>10</sup>.

Alcuni giuristi li consideravano come razionali ausiliari vincolati da fonti scritturali (Corano e hadith) e qiyas (ragionamento analogico). Altri li consideravano una fonte indipendente di legge, i cui principi generali potevano prevalere su inferenze specifiche basate su delle interpretazioni letterale delle Scritture. Mentre quest’ultima opinione era sostenuta da una minoranza di giuristi classici, nei tempi moderni è stata sostenuta in diverse forme da eminenti studiosi che hanno cercato di adattare la legge islamica al cambiamento delle condizioni sociali attingendo al patrimonio intellettuale di giurisprudenza tradizionale<sup>11</sup>. Questi studiosi hanno ampliato l’elenco dei maqasid per includere alcuni obiettivi della sharia come la riforma e i diritti delle donne (Rashid Rida); giustizia e libertà (Mohammed al-Ghazali); e dignità e diritti umani (Yusuf al-Qaradawi)<sup>12</sup>.

In questa giurisprudenza delle minoranze è stato ampliato l’uso di alcuni principi dei maqasid, come ad esempio, il principio del “al-darurat tubihu al-mahzurat” **الضرورات تبيح المحظورات** ossia le necessità consentono i divieti, nel contesto della presenza minoritaria musulmane in occidente.

## **b. La giurisprudenza della cittadinanza “Fiqh al-muwatana”**

Un passaggio fondamentale dalla giurisprudenza delle minoranze “Fiqh al-aqalyyat” ad uno nuovo concetto quello della giurisprudenza della cittadinanza “Fiqh al-muwatana”, **فقه المواطنة**, è stato espresso in modo chiaro in una **Dichiarazione di Al-Azhar per la convivenza cristiana musulmana**<sup>13</sup>, al termine della conferenza ospitata da Al-Azhar e dal Consiglio musulmano degli anziani al Cairo su “Libertà, cittadinanza, diversità e integrazione”, tenutasi ad al-Azhar dal 28 febbraio al 1° marzo 2017, dove il termine “cittadinanza” viene definito un termine originario nell’Islam. Le sue prime manifestazioni si trovano nella Costituzione di Medina e nei successivi documenti e accordi in cui il Profeta Muhammad, pace e misericordia di Dio siano su di lui, definisce il rapporto tra musulmani e non-musulmani. Questa dichiarazione comune afferma con convinzione che la cittadinanza non è una soluzione importata, ma la riedizione della pratica islamica primitiva del sistema di governo applicato dal Profeta nella prima società islamica da lui fondata: lo Stato di Medina. Questa pratica non implicava alcuna forma di discriminazione o di esclusione di qualsiasi gruppo sociale dell’epoca, ma prevedeva politiche fondate sul pluralismo religioso, etnico e sociale. Tale pluralismo non poteva funzionare se non nel quadro della piena cittadinanza e dell’uguaglianza

<sup>9</sup> Opwis, Felicitas (2007). Abbas Amanat; Frank Griffel (a cura di). Legge islamica e cambiamento legale: il concetto di Maslaha nella teoria legale classica e contemporanea. Shari'a: Islamic Law in the Contemporary Context (Kindle ed.). Stanford University Press.

<sup>10</sup> Gleave, RM (2012). "Maḳāṣid al-Sharī'a". In P. Bearman; Th. Bianquis; CE Bosworth; E. van Donzel; WP Heinrichs (a cura di). Enciclopedia dell'Islam (2a edizione). Brill. doi: 10.1163 / 1573-3912\_islam\_SIM\_8809

<sup>11</sup> Ziadeh, Farhat J. (2009). "Uṣūl al-fiqh". In John L. Esposito (a cura di). The Oxford Encyclopedia of the Islamic World. Oxford: Oxford University Press. doi: 10.1093 / acrif / 9780195305135.001.0001.

<sup>12</sup> Duderija, Adis (2014). Adis Duderija (a cura di). Il pensiero riformista musulmano contemporaneo e Maqāṣid cum Maṣlaḥa Approcci alla legge islamica: un'introduzione. Maqasid al-Shari'a e il Riformista contemporaneo musulmano Thought: An Examination. Springer.

<sup>13</sup> <http://www.azhar.eg/observer-en/Al-Azhar-Observatory-for-Combating-Extremism/PgrID/7611/PageID/4/artmid/7564/articleid/13505>

stabilite nella Costituzione di Medina, secondo la quale i gruppi sociali diversi per religione ed etnia costituivano “una sola comunità a esclusione degli altri uomini” e i non-musulmani avevano gli stessi diritti e doveri dei musulmani. Sulla base di tutto ciò, le società arabe e islamiche possono vantare una tradizione molto antica nella pratica del vivere insieme in un’unica società, fondata sulla diversità, la pluralità e il riconoscimento reciproco.

Nel documento della dichiarazione comune chiamata la “Dichiarazione di al Azhar sulla convivenza cattolica e musulmana”, viene riportato che, la non conoscenza del concetto di cittadinanza e dei suoi contenuti porta a parlare di minoranze e dei loro diritti. Partendo da qui, la dichiarazione auspica che gli uomini di cultura e gli intellettuali vigilino **sui rischi che l’uso del termine “minoranze” comporta**. Infatti, mentre pretende di affermare dei diritti, esso nasconde un senso di discriminazione e separazione. Negli ultimi anni abbiamo assistito alla ricomparsa del termine “minoranze”, che credevamo superato con la fine del colonialismo. Ma esso è tornato in uso recentemente per creare distinzioni, tra musulmani e cristiani, ma anche tra gli stessi musulmani.

Evidentemente questa dichiarazione firmata al-Azhar al-Sharif, e dal suo grand imam Ahmad al-Tayyeb, ha determinato una nuova concezione nel diritto islamico portando ad una nuova nozione di giurisprudenza della cittadinanza al posto di quella che in uso della giurisprudenza delle minoranze fino ad allora in alcuni testi e fatwa, questo cambiamento di considerazione e di passaggio certamente cambierà la giurisprudenza della minoranza attualmente in uso, non soltanto nel contesto della minoranza Cristiana in Oriente ma anche nel contesto della minoranza musulmana in Occidente.

Alla fine della conferenza viene firmata la dichiarazione comune affermando che: “al-Azhar al-Sharif, il Consiglio dei Sapianti musulmani e i cristiani orientali si incontrano oggi, sulla base della fede nell’uguaglianza, nelle rispettive patrie, tra musulmani e cristiani nei diritti nei doveri. Essi sono **“una sola comunità, i musulmani con la loro religione e i cristiani con la loro religione”**, secondo quanto stabilito dal Profeta nella Costituzione di Medina”.